



Roma, - 9 GIU 2010

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

DAGL 4215
N° 050025/10.3.62

FAX

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato

R O M A

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, a norma dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[ESAME DEFINITIVO]

[SVILUPPO ECONOMICO - SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA]

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA
DISCIPLINA SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 38, COMMA 3, DEL
DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 116 della Costituzione;

VISTO l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r) della Costituzione;

VISTA la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006;

VISTO il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in particolare l'articolo 9;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 26 novembre 2009;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2010;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per le Politiche Europee;

EMANA

il seguente regolamento

CAPO I
Principi generali ed ambito applicativo

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “agenzia per le imprese” (di seguito Agenzia): il soggetto privato, accreditato ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) “amministrazioni”: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;
- c) “camere di commercio”: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- d) “CAD”: il codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- e) “comunicazione unica” : l’istituto di cui all’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
- f) “decreto legge”: il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- g) “DIA”: la dichiarazione o comunicazione di inizio attività, comunque denominata, ai sensi della normativa statale o regionale vigente, ivi compresa la dichiarazione di inizio di attività in cui la ricevuta della dichiarazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lett. e) e f), del decreto legge;
- h) “dichiarazione di conformità”: l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa;
- i) “attività produttive”: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell’articolo 38 del decreto legge;
- j) “impianti produttivi”: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;
- k) “portale”: il sito web impresainungiorno di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività;
- l) “registro imprese”: il registro di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall’Ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;
- m) “sportello unico per le attività produttive” (di seguito SUAP): l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la

sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

n) “sistema INA-SAIA”: il sistema di servizi che consente l’interconnessione e lo scambio anagrafico fra i comuni e le pubbliche amministrazioni;

o) “sistema pubblico di connettività” (di seguito SPC): l'insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione;

p) “interoperabilità”: la capacità di un sistema o di un prodotto informatico di cooperare con altri sistemi o prodotti, nel rispetto delle disposizioni del CAD e delle regole tecniche del SPC.

Articolo 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Per le finalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59.

2. Le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all’articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto.

3. In conformità alle modalità di cui all’articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Articolo 3 (Il portale “*impresainungiorno*”)

1. Il portale:

- a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l’espletamento delle loro attività, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3;
- b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l’attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;
- c) prevede l’utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica;
- d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP. L’interessato, anche mediante l’Agenzia per le Imprese di cui all’articolo 1 lettera a), versa gli importi previsti attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale. Il sistema di pagamento si basa sulle regole tecniche approvate ai sensi dell’articolo 12, comma 5;
- e) costituisce punto di contatto a livello nazionale per le attività di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e assicura il collegamento con le autorità competenti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. i) del medesimo decreto legislativo.

2. Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, interopera con i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici.

3. Il portale costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici periferici dello Stato, secondo le regole di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008, e in coerenza con quanto previsto all’articolo 12, commi 1, 5 e 6.

Capo II Funzioni e organizzazione del SUAP

Articolo 4 (*Funzioni e organizzazione del SUAP*)

1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

3. Il SUAP, nel rispetto dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione:

a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;

b) alle dichiarazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;

c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59.

4. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.

5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.

6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.

7. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5. La conoscibilità in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 4, non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione.

8. Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. Il collegamento di cui al comma 8:

a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati già acquisiti dal registro imprese;

b) garantisce, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che il registro imprese renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B, l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle dichiarazioni di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attività non soggette a DIA, funzionali al procedimento in corso;

c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA;

d) garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995 n. 581 con gli estremi relativi al rilascio delle DIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP.

10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, i Comuni attestano, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, dell'allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lett. a), e a-bis), del decreto legge e all'articolo 2, comma 2 del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale. Tale elenco può essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve le funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11.

11. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della disciplina del presente Capo ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalità previste dall'allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5 che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.

12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.

13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti

comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.

14. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche competenti.

CAPO III

Procedimento automatizzato

Articolo 5

(Presentazione ed effetti delle dichiarazioni e delle istanze)

1. Nei casi in cui le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono soggette alla disciplina della DIA di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la dichiarazione è presentata al SUAP.

2. La DIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.

3. Alla DIA è allegata una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata, ove necessario, degli elaborati progettuali e da una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa ed alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza.

4. Il SUAP, al momento della presentazione della DIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della dichiarazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette in via telematica la dichiarazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.

5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può:

a) iniziare l'intervento o l'attività decorsi trenta giorni dalla presentazione della DIA, ovvero il termine più breve previsto dalle specifiche discipline regionali;

b) avviare immediatamente l'intervento o l'attività, ove non diversamente previsto, nei casi in cui la DIA riguardi l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui al decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59;

6. Entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della DIA, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, il SUAP trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie, gli

comunica le cause ostative all'esercizio delle attività e adotta i provvedimenti inibitori di cui all'articolo 19, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'attività oggetto della DIA può essere iniziata senza necessità di ulteriori comunicazioni di inizio lavori o di avvio dell'esercizio.

8. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto legge, la ricevuta di cui al comma 4, nei tempi rispettivamente previsti dalle lettere a) e b) del comma 5, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.

9. I provvedimenti inibitori di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la DIA relativa ad un progetto di impianto produttivo, per contrasto con lo strumento urbanistico, sono adottati dal responsabile del SUAP entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa.

10. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Articolo 6

(Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa)

1. Nei casi di cui all'articolo 5, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lett. c), del decreto legge.

2. L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della DIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11.

3. L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la DIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 5.

4. L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.

CAPO IV
Procedimento ordinario

Articolo 7
(*Procedimento unico*)

1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze di cui all'articolo 2, comma 2, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.
3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h) del decreto legge.
4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'articolo 38 comma 3, lettera c), del decreto legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

Articolo 8

(Raccordi procedurali con strumenti urbanistici)

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 o alle relative norme regionali di settore.

CAPO V

Disposizioni comuni

Articolo 9

(Chiarimenti tecnici)

1. Qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, una riunione, di cui è redatto apposito

verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo.

Articolo 10

(Chiusura dei lavori e collaudo)

1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
 - a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non intenda proporre domanda ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato;
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.
3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difforni dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.
5. In conformità al procedimento di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

CAPO VI

Monitoraggio istituzionale

Articolo 11

(Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico)

1. I Ministri per lo sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese, predispongono forme di monitoraggio sull'attività e sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione sul territorio delle attività imprenditoriali e degli insediamenti produttivi, alle condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed imprese, prevedendo altresì la possibilità, per le imprese ed altri soggetti pubblici e privati, di effettuare segnalazioni e rilevare criticità. I monitoraggi che comportino il trattamento di dati personali sono realizzati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente disciplina, al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono informati, ove necessario, il responsabile del SUAP e le amministrazioni pubbliche interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e verifiche di competenza.

2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 38, comma 5 del decreto legge, i ministri di cui al comma 1 predispongono, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo a carico della finanza pubblica, un piano di formazione dei dipendenti pubblici, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e di Unioncamere, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di iniziativa economica di cui all'articolo 38 del decreto legge.

CAPO VII
Disposizioni finali

Articolo 12

(Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione)

1. Il presente regolamento ha efficacia:

- a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10;
- b) in relazione al Capo IV, a decorrere da un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

2. Fino alla scadenza dei termini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.

3. Il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata, al fine di definire modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema di sportelli unici e per l'attivazione di strumenti di controllo. Le intese e gli accordi di cui al periodo precedente sono, altresì, finalizzati ad assicurare la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione, quantomeno in ambito regionale, della modulistica delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti, nonché la definizione di criteri minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale.

4. Fino alla definizione dei criteri minimi di omogeneità della modulistica di cui al comma 3, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale, che si potrà avvalere di quanto predisposto dai SUAP già operativi.

5. L'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente regolamento, individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

6. Fermo restando l'esigenza di garantire le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra le pubbliche amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in conformità alle regole tecniche del SPC, sentito il DigitPA e per quanto di loro competenza, l'allegato tecnico di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dal termine di cui al comma 1, lett. b).

8. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Premessa - Problematiche riferite all'applicazione del DPR n. 447/98

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 20 ottobre 1998 non ha trovato piena attuazione e, pertanto, l'istituzione dello Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP) non è avvenuta in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale e non è altresì avvenuta la sostituzione della procedura tradizionale cartacea.

In particolare, è stato possibile verificare che i Comuni, soprattutto quelli piccoli, non sono adeguatamente informatizzati e che l'assenza - almeno a livello regionale - del "portafoglio essenziale" dei servizi erogati ha determinato la creazione di tanti "sportelli unici", spesso costituiti solo per la gestione di alcuni procedimenti.

Non vi è, inoltre, certezza sui tempi e sugli atti conclusivi dei procedimenti e non esiste collegamento tra la fase di nascita dell'impresa (Registro Imprese) e le fasi successive (inizio attività).

Quadro normativo di riferimento

Lo schema regolamentare è volto a dare attuazione all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che detta una serie di principi e criteri direttivi per la semplificazione ed al riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (da ora SUAP).

Detto articolo fonda l'intervento dello Stato per procedere alla semplificazione e al riordino della disciplina del SUAP in coerenza alla necessità di definire livelli essenziali delle prestazioni, di garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *m*) e *p*) della Costituzione. Per tali fini, il presente Regolamento dispone, tra l'altro, un coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati delle amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. *r*) della Costituzione e prevede, altresì, un piano di formazione che, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e con il supporto dell'ANCI e di Unioncamere consenta ai

dipendenti pubblici di fornire, con livelli minimi di omogeneità sul territorio nazionale, risposte adeguate alle modifiche normative introdotte.

Le disposizioni di cui all'articolo 38 costituiscono, altresì, adempimenti della direttiva 2006/123/CE "direttiva servizi", approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, il 12 dicembre 2006, e del relativo decreto legislativo di recepimento adottato il 26 marzo 2010, n. 59.

Nel definire il quadro giuridico di riferimento, l'articolo 38 precisa, inoltre, che la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico deve avvenire nel rispetto della legge n. 241/90, specificando il riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA) (art. 19, comma 1) e, per contro, ai procedimenti per i quali è esclusa la possibilità dell'istituto del "silenzio – assenso" da parte dell'amministrazione (art. 20, comma 4).

Aspetti generali ed elementi innovativi

In funzione di quest'ultima specificazione riguardo alla DIA e ai procedimenti più complessi per i quali è escluso il "silenzio – assenso", il presente schema di regolamento è stato strutturato in modo da rendere evidente la distinzione fra il "procedimento automatizzato", in cui è compresa la DIA, ed il "procedimento ordinario", nel quale si esplicano le fasi del "procedimento unico", che rientra tra i casi di cui al citato articolo 20, comma 4, della legge 241/90.

Il presente schema chiarisce che al momento della presentazione della DIA per via telematica, vi è il contestuale ed automatico rilascio della ricevuta, che, in caso di verifica positiva, comporta l'accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell'impresa, fatto salvo il caso in cui sia richiesta una integrazione di istruttoria.

Lo schema normativo abroga il precedente regolamento (DPR 447/98) e ridefinisce organicamente la disciplina del SUAP che, già individuato come canale unico tra imprenditore ed Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali, è caratterizzato dall'introduzione dell'esclusivo utilizzo degli strumenti telematici per l'esplicazione di tutte le fasi del procedimento amministrativo, al fine di garantire la riduzione e la certezza dei tempi di conclusione del procedimento stesso. Si è scelto, pertanto, di considerare "non idoneo", ai sensi dell'art. 38, comma 3, lett. a) e a-bis), il SUAP del Comune che non sia anche in grado di operare esclusivamente in via telematica. L'operatività di tale impianto è garantita dalla previsione che, qualora il comune non abbia i requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, non rappresenti l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa e che non sia assicurato il collegamento tra le due fasi di nascita dell'impresa e l'avvio della attività produttiva, le funzioni del SUAP sono esercitate dalle Camere di commercio. Si prevede, inoltre (art. 5, comma 2), la possibilità di avviare la procedura mediante la presentazione contestuale di dichiarazione inizio attività e comunicazione unica al registro delle imprese.

In tal senso, lo schema regolamentare è funzionale non solo al disegno di semplificazione di assetti procedurali ed organizzativi, ma anche a quello di promozione e rilancio del sistema produttivo contribuendo ad alleggerire le fasi connesse alla realizzazione o modificazione dell'attività d'impresa.

L'intento è perseguito anche valorizzando sia il ruolo dei diversi livelli istituzionali, Amministrazioni Centrali, Regioni e Comuni, che quello di organismi espressione della dimensione sociale ed economica delle categorie imprenditoriali, quali le Camere di commercio. Pertanto, allo scopo di garantire al sistema dei SUAP l'effettiva operatività e salvaguardare gli investimenti già effettuati dalle Regioni dal punto di vista tecnologico, è stato affidato al portale www.impresainungiorno.gov.it il compito di facilitare il collegamento con quelli già realizzati dalle stesse, ottimizzandone la loro funzione informativa e di servizio, anche rispetto all'utenza di altri paesi europei (in attuazione della direttiva servizi e segnatamente art. 6 "Sportello Unico"; art. 7 "Diritto all'informazione"; art. 8 "Procedure per via elettronica", nonché agli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 59 del 2010), e di svolgere un ruolo di supplenza nei casi di assenza del servizio da parte delle amministrazioni.

Si prevede, inoltre, che il portale, già collegato al Sistema Pubblico di Connettività, possa sopperire alle carenze informatiche, anche parziali, dei comuni. Ad esempio, qualora il comune riesca a svolgere tutte le funzioni del SUAP tranne quelle relative al pagamento dei tributi, a ciò si provvede attraverso il portale medesimo.

I diversi livelli istituzionali - dalle Amministrazioni centrali fino ai Comuni oltre alle Camere di commercio - sono altresì chiamati ad una collaborazione ulteriore anche per quanto concerne l'individuazione delle più opportune modalità per effettuare il monitoraggio sull'attività ed il funzionamento del SUAP, sia al fine di rilevarne eventuali criticità, sia per l'attivazione degli strumenti di controllo.

Altra novità introdotta dalla legge di delega è l'istituzione dell'Agenzia per le imprese, quale corsia preferenziale, al fine di facilitare l'utenza, consentendo l'immediato avvio dell'attività di impresa, in caso di DIA, in assenza di potere discrezionale esercitato dalla Pubblica amministrazione.

Il ricorso all'Agenzia consente, inoltre, di superare le eventuali problematiche connesse all'utilizzo esclusivo delle modalità telematiche per la presentazione della documentazione richiesta dal procedimento amministrativo.

Si rileva, inoltre, che lo schema di regolamento in oggetto è in linea con un'evoluzione di sistema imperniata su una gestione di tipo telematico, che concorre a dare attuazione agli accordi e agli obiettivi dell'Agenda di Lisbona del giugno 2000, con cui si pose l'impegno di pervenire in tempi brevi all'informatizzazione generale (c.d. "e-Europe").

Per assecondare tempi, modalità applicative ed organizzative delle Amministrazioni, lo schema di regolamento ha indicato un'attuazione progressiva, collocando ad un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l'entrata in vigore del procedimento ordinario, previsto al Capo IV.

Il presente regolamento, ispirato ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa attraverso la semplificazione e la concentrazione dei procedimenti, è stato organizzato in sette Capi e complessivi dodici articoli di seguito illustrati, nonché corredato di un allegato tecnico, più volte richiamato nell'articolato, ma che tuttavia è definito nell'articolo 12 tra le disposizioni finali.

- Capo I – *Principi generali ed ambito applicativo*
- Capo II – *Funzioni e organizzazione del SUAP*
- Capo III – *Procedimento automatizzato*
- Capo IV – *Procedimento ordinario*
- Capo V – *Disposizioni comuni*
- Capo VI – *Monitoraggio istituzionale*
- Capo VII – *Disposizioni finali*

L'articolo 1 è interamente dedicato alle Definizioni contenute nel Regolamento allo scopo di facilitarne la lettura e l'applicazione anche in relazione ad alcune previsioni innovative, in particolare le Agenzie per le imprese – istituite dal comma 4 dell'art. 38, della legge 6 agosto 2008, n. 133 – e da attuare con regolamento ad hoc nonché l'utilizzo del sito web www.impresainungiorno.gov.it funzionale ad un'efficace relazione tra i diversi soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel procedimento.

Si segnala, altresì, alla luce dell'esplicito richiamo nella delega, la definizione di DIA (dichiarazione di inizio attività), avendo ravvisato la necessità di non rinviare semplicemente all'articolo 19 della legge 241/90, bensì di richiamare tutti i casi in cui è prevista la DIA, facendo un più ampio riferimento alla normativa vigente, compresa quella di competenza regionale.

L'articolo 2 definisce il ruolo del SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento e precisa l'ambito di applicazione del Regolamento che concerne le varie iniziative d'impresa, inclusi realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi, nonché le prestazioni di servizi di cui al decreto legislativo n. 59 del 2010. Sono esclusi esplicitamente gli impianti e le infrastrutture energetiche e specifiche attività connesse a tale ambito in quanto disciplinate da normativa speciale.

Si introduce, inoltre, il primo elemento di novità rispetto alla disciplina precedente, rappresentato dall'esclusivo utilizzo dello strumento telematico sia per la presentazione della documentazione relativa alle varie iniziative d'impresa, sia come metodo di comunicazione tra le Amministrazioni e gli enti coinvolti nel procedimento.

L'articolo 3, a conferma dell'importanza attribuita all'utilizzo del mezzo telematico, è esclusivamente dedicato al portale www.impresainungiorno.gov.it. La gestione telematica delle funzioni del SUAP garantisce lo svolgimento di tutte le fasi dei procedimenti dalla ricezione delle domande, al rilascio dei provvedimenti fino al pagamento dei diritti e delle spese.

Il portale è finalizzato allo scambio informativo ed alla interazione telematica con amministrazioni ed enti interessati, e consente altresì a tutti i SUAP di usufruire di servizi informativi e operativi per l'espletamento delle proprie attività, senza che ciò possa determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel presente articolo, come negli altri in cui vi siano disposizioni volte a garantire la trasparenza dei dati e la loro diffusione a fini informativi e di semplificazione, si è fatto, tuttavia, esplicito riferimento al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali.

Infatti, nell'ottica di garantire un'efficace collaborazione con Regioni e Comuni e di favorire la razionalizzazione della spesa pubblica, il portale assicura il necessario collegamento e reindirizzamento ai sistemi informativi ed ai portali già realizzati, contribuendo anche a rafforzarne il ruolo e l'utilizzo. Il portale rappresenta uno dei punti di contatto che garantisce l'interoperabilità, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1/4/2008 (Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività), ai fini della cooperazione applicativa fra le Amministrazioni.

Il portale prevede un sistema di autenticazione informatica e l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica, rende disponibili modulistiche semplificate per i diversi tipi di attività e contiene l'elencazione delle tipologie di attività per le quali è sufficiente l'attestazione di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese, sulla base dei criteri di delega di cui all'art. 38 del decreto legge n. 112 del 2008.

Infine, si sottolinea che il portale rappresenta lo strumento attraverso il quale è consentito l'accesso ai SUAP, quali punti di contatto ai sensi dell'art. 25, comma 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010, ed ai relativi servizi erogabili agli operatori, anche degli altri Stati membri.

L'articolo 4 inquadra l'assetto organizzativo dello "sportello unico" perseguendo la concreta realizzazione del disegno riformatore del citato articolo 38 di qualificarne sostanzialmente il ruolo e renderlo unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva. Allo sportello unico spetta fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento.

Sotto il profilo della semplificazione dei rapporti con l'utenza, il SUAP è chiamato a curare l'informazione mediante il portale che, anche in conformità al diritto all'informazione previsto all'art. 7 dalla direttiva 2006/123/CE e dall'art. 26 del decreto legislativo n. 59 del 2010, rappresenta la sede virtuale nella quale indicare, fra l'altro, le attività per le quali è consentito l'immediato avvio di attività, nonché lo stato dell'iter procedurale delle domande presentate. Va precisato, tuttavia, che la data di pubblicazione sul portale dei dati connessi ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, non assume valenza giuridica ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnativa da parte di terzi. Il portale, pertanto, costituisce essenzialmente uno strumento informativo ulteriore per garantire trasparenza all'iter del procedimento amministrativo.

Per fare chiarezza sui referenti ai fini dell'operatività del sistema, la norma prevede che il responsabile dello sportello unico del comune e l'ufficio competente sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni, o dagli accordi previsti in caso di forme associate, che dispongono anche in ordine alla

relativa strutturazione. Nelle more dell'individuazione di tale responsabile, il relativo ruolo è svolto dal segretario comunale.

Di notevole rilievo è anche la previsione del comma 6 che, in linea con il principio di unicità del canale di comunicazione con le imprese, attribuisce allo sportello unico le competenze dello sportello unico per l'edilizia.

Anche al fine di predisporre le modalità attuative di quanto previsto dalla lettera *abis*) del citato articolo 38, comma 3 sul raccordo con le attività relative alla costituzione dell'impresa, di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è affidato al responsabile dello sportello unico il compito di curare i collegamenti con l'ufficio del Registro delle imprese per le comunicazioni reciproche, attraverso apposite misure telematiche, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti o documentazione a carico dell'utenza, assicurare la tempestiva informazione su adempimenti assolti e consentire la ricognizione sulla situazione territoriale degli insediamenti.

Viene riaffermato poi il principio di esclusività della via informatica applicata in tutte le comunicazioni tra l'utenza, lo Sportello Unico ed il Registro delle imprese.

A garanzia, inoltre, di un'omogenea distribuzione dei SUAP sul territorio nazionale, il Legislatore ha introdotto un meccanismo che prevede un'autovalutazione dei Comuni rispetto al possesso dei requisiti richiesti dall'art. 38, comma 3, lett. a) e *abis*) per l'istituzione dello Sportello Unico e relativa comunicazione, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, al Ministero dello Sviluppo Economico. Quest'ultimo ne cura la pubblicazione sul portale in un elenco aggiornabile.

Qualora, tuttavia, entro i centottanta giorni previsti per l'entrata in vigore delle norme contenute nel presente Capo, si verifichi la mancata costituzione dello Sportello Unico o la sua non rispondenza a criteri ordinari di funzionalità per le finalità di cui al presente regolamento, ivi compresa l'impossibilità di gestione telematica dei servizi, l'esercizio delle funzioni relative alla gestione dello Sportello Unico è delegato alla camera di commercio territorialmente competente. Anche in tale circostanza la necessità di assicurare un'uniformità sul territorio nazionale, sia pure nel rispetto delle esigenze dei singoli comuni, la disposizione in parola prevede che i Comuni regolino i rapporti con le Camere di commercio secondo modalità definite nell'ambito della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI e con le modalità previste nell'allegato tecnico.

L'articolo 5 introduce numerosi elementi di novità che consentono di accelerare le fasi di avvio di un'impresa. Tra questi, la possibilità di una contestuale presentazione della Dichiarazione di inizio attività e della comunicazione unica presso il Registro delle imprese, che la veicola al SUAP al fine di accelerare la reale operatività di un'impresa sin dal momento della sua nascita.

Si prevede, inoltre, che la ricevuta rilasciata dal SUAP a seguito della presentazione della DIA, rappresenti il termine di avvio del procedimento e consenta anche l'avvio immediato nei casi in cui la DIA si riferisca all'esercizio di attività di impianti

produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui al decreto legislativo n. 59 del 2010, ove non diversamente previsto. Detta ricevuta è determinante anche ai fini della decorrenza dei termini del “silenzio-assenso” da parte dell’amministrazione, fermo restando quanto già disciplinato al riguardo dall’articolo 20 della legge 241/90. L’articolo fa salvi, inoltre, i diversi termini previsti per la DIA dalle discipline regionali e speciali.

L’articolo 6 attua un punto essenziale dell’impianto semplificatorio di cui al citato articolo 38 del decreto legge 112/2008, laddove è affidato a soggetti privati accreditati, le «Agenzie per le imprese», il compito di attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa, che in caso di esito positivo della relativa istruttoria costituisce dichiarazione di conformità con valenza di titolo autorizzatorio.

Lo stesso articolo, infatti, nel disciplinare tale criterio, prevede l’avvio immediato dell’attività nel caso in cui l’utente si avvalga delle Agenzie per la presentazione della DIA e per la relativa istruttoria. In tal caso, le Agenzie rilasciano una dichiarazione di conformità, che vale come titolo ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. L’Agenzia trasmette gli esiti delle istruttorie al SUAP che provvede al loro inserimento sul portale per consentire la trasparenza del procedimento amministrativo.

L’articolo 7, nel disciplinare il procedimento unico e fissare un arco temporale limitato per le risposte dell’amministrazione, evidenzia il ricorso agli strumenti telematici per indire la Conferenza dei servizi da parte del responsabile del SUAP, non solo su richiesta dell’utente direttamente interessato, ma anche dell’Agenzia per le imprese. Quest’ultima può avere un ruolo di supporto organizzativo e gestionale nell’ambito della stessa Conferenza qualora il Comune lo ritenga opportuno, fermo restando la titolarità del procedimento in capo a quest’ultimo. Il ruolo dell’Agenzia nell’ambito del procedimento unico costituisce altresì una novità rispetto alla disciplina vigente, che solleva da un lato gli utenti da una serie di adempimenti burocratici e dall’altro supporta a livello tecnico la Pubblica Amministrazione nella fase istruttoria.

L’articolo 8

interviene sulla fase procedimentale relativa ai rapporti tra progetto di impianto produttivo e strumento urbanistico e dispone per l’attuazione della lettera g) del comma 3 del citato articolo 38 del decreto legge 112/2008, prevedendo che per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP l’indizione della conferenza di servizi, che decide nel merito. Il progetto è avviato e concluso nei termini previsti dall’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L’interessato, inoltre, può richiedere, tramite il SUAP, all’ufficio comunale competente di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità dei progetti preliminari con gli strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica. In caso di pronuncia favorevole, il responsabile del SUAP

avvia immediatamente il procedimento, i cui termini di conclusione sono ridotti della metà.

L'articolo 9 offre un percorso procedurale semplificato per il superamento di problematiche richiedenti chiarimenti tecnici.

L'articolo 10 snellisce la normativa precedente e semplifica le procedure sulla chiusura dei lavori ed il collaudo, prevedendo che sia il direttore dei lavori ad attestare, con l'ultimazione dei lavori, la conformità dell'opera al progetto presentato e, ove l'interessato non intenda proporre istanza ai sensi dell'art. 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, della sua agibilità.

L'articolo 11 stabilisce le modalità procedurali ed organizzative per il monitoraggio sistematico e l'analisi delle problematiche conseguenti all'attuazione delle misure di semplificazione del presente schema regolamentare, prevedendo che sia i cittadini, che le imprese possano segnalare eventuali criticità di cui informare, dandosi il caso, il responsabile del SUAP e le amministrazioni interessate per le necessarie verifiche di competenza.

Inoltre, allo scopo di garantire l'efficienza del sistema a vantaggio dei servizi all'utenza, è stata inserita la previsione di un piano di formazione per i dipendenti pubblici da realizzare in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI ed Unioncamere, precisando tuttavia che detto piano dovrà essere attuato senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Tale modello di lavoro intende valorizzare il ruolo e le competenze che i diversi livelli di Governo coinvolti nell'applicazione del presente Regolamento possono fornire nell'attuazione di un provvedimento che interessa l'intero sistema produttivo del Paese.

L'articolo 12, oltre all'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 ed alla clausola di invarianza finanziaria, contiene la previsione dell'attuazione progressiva del provvedimento. La scelta di prevedere tale gradualità discende dalla complessità dei procedimenti che devono essere attivati ed è stata dettata dalla necessità di mettere in condizione i Comuni e le Camere di commercio di partire concretamente, e per fasi successive, con possibilità di assestamenti operativi. Infatti, è stata attribuita un'attuazione più ravvicinata rispetto alla pubblicazione (180 giorni), per le disposizioni che comportano una maggiore azione di semplificazione da parte del legislatore.

Per quanto concerne la creazione della modulistica, ravvisando la necessità che la stessa sia resa accessibile e disponibile in modo omogeneo sul territorio nazionale a tutela dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali, vengono costruiti i relativi moduli di richiesta, per l'uso telematico, secondo la seguente procedura:

- a) in sede di Conferenza Unificata lo Stato, le Regioni e le autonomie locali stabiliscono i criteri minimi di omogeneità della modulistica da utilizzare a livello nazionale;
- b) il portale mette a disposizione dei SUAP gli strumenti informatici per costruire la modulistica;
- c) nelle more della definizione dei criteri minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale, l'imprenditore utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale, che si può avvalere di quanto già predisposto dai SUAP operativi.

Si richiama inoltre la collaborazione tra Stato e Regioni con finalità di promozione di intese e accordi di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema di sportelli unici.

Infine, ai fini della piena operatività del presente regolamento, assume notevole rilevanza l'allegato tecnico definito nel presente articolo, ma richiamato più volte anche nei precedenti. Esso rappresenta, in senso "a-tecnico" il manuale d'uso per il funzionamento del sistema, considerato l'imprescindibile utilizzo degli strumenti telematici per l'interazione dell'utente con il SUAP e tra questo e le altre Amministrazioni. In particolare al comma 6 è prevista la possibilità che le Regioni, - che abbiano già sviluppato ulteriori sistemi di interoperabilità atti a fornire maggiori servizi all'utenza -, di integrare l'allegato tecnico, nel rispetto delle regole del Sistema pubblico di connettività, senza che ciò possa determinare nuovi oneri a carico delle altre amministrazioni coinvolte, ivi comprese le Camere di commercio.

Nel presente schema di regolamento sono state sostanzialmente recepite tutte le osservazioni formulate nei pareri favorevoli espressi dal Garante per la protezione dei dati personali del 18 giugno del 2009, dalla Conferenza unificata, nella seduta del 26 novembre 2009, dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 febbraio del 2009 e dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.

Proc RGS 0050741/2010



Ministero del Comparto di Roma
Ministro per la Semplificazione Normativa
Ufficio legislativo

Relazione tecnica**Articolo 2**

La disposizione, che individua la finalità e l'ambito di applicazione dello schema di regolamento concernente la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non comporta oneri in quanto si limita a disciplinare l'operatività del suddetto sportello, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici di base ampiamente diffusi, quali il protocollo informatico, la Posta Elettronica Certificata (PEC) e un dispositivo di firma digitale. Tutti questi strumenti sono da tempo obbligatori per legge in tutte le amministrazioni (T.U. 445/00 e D.lgs. 82/05) e il loro utilizzo è già previsto nell'ambito del generale programma di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni promosso dal Governo in esecuzione delle leggi già in vigore. Secondo la relazione AIR, l'investimento unitario iniziale per la creazione dello sportello unico è pari a € 1500 (equivalente al prezzo di un PC comprensivo di connessione e applicazione), mentre il costo di gestione annuo è pari a € 500. Si deve presumere che tali costi siano già stati sostenuti, poiché discendono dagli obblighi previsti dalle normative vigenti a carico delle PA. Tenuto conto di quanto sopra, l'onere massimo per la finanza pubblica è pari a Euro 1500 + 500 x 2383 (8101 comuni - 5718 comuni attecchiti). Tale costo è abbordabile in proporzione al ricorso allo strumento della delega su base convenzionale alle Camere di commercio ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera d) del dl n. 112/08. Quest'ultimo onere è sostenuto nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili dal momento che si riferisce ad adempimenti già previsti dalla legislazione vigente.

Pertanto, ciò consente che agli adempimenti previsti dalla disposizione e, più in generale, dallo schema di regolamento in esame, si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente in piena coerenza con la clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 6 del citato articolo 38 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articoli 3 e 4

Analogamente privo di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica risulta essere l'istituzione di appositi uffici per la gestione degli sportelli unici presso gli enti locali (art. 4, comma 4). Infatti sulla base dei dati assunti dal Formez, su 8.101 comuni rilevati, 5.718 risultano avere istituito uno

Prot: RGS 0050741/2010

Sportello Unico (pari al 70,6% degli stessi), e coprono l'84,6% della popolazione (fonte Forvez, 2010).

Per quanto concerne invece i restanti enti locali, privi allo stato di appositi uffici per la gestione degli sportelli unici, la neutralità finanziaria della disposizione, al fine di garantire in ogni caso su tutto il territorio nazionale la presenza di sportelli unici, in questo caso è assicurata dall'espressa previsione di cui all' art. 38 comma 3 lettera d) del n. 112/08, sulla base della quale i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impreseinurlingiorno", prevedendo forme di gestione congrua con l' ANCI.

In adempimento di quanto previsto dalla citata disposizione, si rileva come è stata prevista la possibilità, per i comuni, di delegare le funzioni relative agli sportelli unici alle camere di commercio, sulla base di una convenzione quadro (art. 4 commi 11-12), la quale non prevede oneri di sorta per i comuni e per gli enti terzi, in piena coerenza con la neutralità finanziaria che lo schema di regolamento deve assicurare.

Sul punto si rileva altresì che il sistema camerale concorre a formare il conto consolidato della PA ma non ha effetto diretto sul bilancio pubblico, non riceve trasferimenti statali ed è autonomo in quanto le entrate provengono interamente dalle imprese, attraverso il versamento di diritti di segreteria e la riscossione del diritto annuale.

Pertanto nell'aver dato concretezza dell' assoluta invarianza di oneri per la finanza pubblica derivanti dallo schema di regolamento in esame, si evidenzia altresì come il SUAP comporti significativi risparmi sui costi vivi che la PA attualmente sostiene per il servizio postale. Infatti, tenuto conto che il numero delle imprese in Italia è pari a 7,2 milioni (4,5 milioni per industria e servizi e 2,6 milioni in agricoltura, fonte Istat 2008), e stimando che il numero di raccomandate annue dirette verso le amministrazioni pubbliche, e riconducibili ai temi SUAP siano pari al 10% di un totale (pari a circa 113 milioni di raccomandate il cui costo totale per la PA è pari a ca 387 milioni di euro), ripartite in circa 8,5 milioni ricevute e 2,8 milioni inviate, (Fonte, ricerca NetConsulting 2009, basata su una elaborazione di dati effettuata da Prota SpA), è stato stimato un risparmio unitario di 11 euro per le raccomandate inviate dalle imprese e di 0,9 euro per quelle ricevute dalla PA. Il risparmio annuo per le citate amministrazioni, stimato per il solo uso della PEC, è dunque pari a 38,5 milioni di Euro, di cui 7,7 milioni per le raccomandate ricevute e 30,8 milioni per quelle inviate.

Riguardo lo stato di realizzazione del portale *impreseinurlingiorno* (art. 3 e 4), l'attuale portale *impresa.gov* è da tempo operativo e collegato al Sistema Pubblico di Connettività ed ha già una porta di dominio "certificata" da *DigitPA* per la cooperazione applicativa fra le amministrazioni (*SPCoop*). In merito ai portali già realizzati a supporto del SUAP, l'interazione con il portale *impreseinurlingiorno* avverrà utilizzando il Sistema Pubblico di Connettività ovvero la tecnologia standard *WSC-World Wide Web Consortium* già in uso nei citati portali senza alcun onere aggiuntivo (vale a dire: servizi web, *RSS - Really simple syndication* e collegamenti ipertestuali). In merito alla gestione telematica delle autorizzazioni nei comuni sprovvisti di idonei strumenti il portale *impreseinurlingiorno* sarà poi utilizzato per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 38, comma 3 lettera d) di n. 112/08.

Articolo 6

Proc RGS 0050741/2010

La disposizione riferendosi esclusivamente all'attività di soggetti privati accreditati (Agenzie per le imprese) non produce effetti sulla finanza pubblica.

Articoli 5 e 7

La disposizione ha riguardo esclusivamente ad aspetti di carattere procedurale relativi alle attività del SUAP che, pertanto, non hanno effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 8

Si segnala, inoltre, che l'esclusione di contributi o sovvenzioni di qualsiasi tipo a carico della finanza pubblica per il funzionamento delle Agenzie, come previsto dall'art. 8, comma 2 dello schema di regolamento delle Agenzie per le Imprese, si intende esteso anche nei casi in cui le stesse svolgano attività istruttoria, ai sensi degli articoli 6, comma 1 e 7, comma 5.

Articolo 11

La disposizione di cui all'articolo 11 non ha alcun effetto finanziario sul bilancio dello Stato, essendo pertanto coerente con la prevista clausola di invarianza degli oneri, in quanto le attività ivi previste avvengono nell'ambito delle vigenti dotazioni finanziarie ed attraverso l'utilizzo delle risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente. In particolare, alla previsione di cui al comma 2 relativa alla predisposizione di un piano di formazione dei dipendenti pubblici, i Ministeri interessati provvederanno con gli ordinari stanziamenti di bilancio già destinati alle attività formative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12

Dall'articolo 12 non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in considerazione del fatto che la definizione delle modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema di sportelli unici e per l'attivazione di strumenti di controllo, riguardano aspetti meramente procedurali da realizzare nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 4 comma 4, che, in quanto tale, nessuna conseguenza significativamente apprezzabile avrà in termini di impatto organizzativo ed amministrativo.

Il restante articolo è del tutto privo di effetti sulla finanza pubblica.

La verifica della presenza relazione tecnica, effettuato ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha
avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carlo

7 GIU. 2010

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

Titoli dei provvedimenti:

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 38, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LE AGENZIE PER LE IMPRESE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 38, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

Amministrazioni proponenti: Ministro dello sviluppo economico e Ministro della semplificazione normativa

Amministrazioni concertanti per lo schema di regolamento relativo allo Sportello unico per le attività produttive: Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione e Ministro per le Politiche Europee.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

I provvedimenti in oggetto rappresentano l'attuazione della delega contenuta nell'art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge del 6 agosto 2008, n. 133, che concerne la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive; nonché dei principi contenuti nella Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e del relativo decreto legislativo di recepimento adottato il 26 marzo 2010 n. 59. Rendono immediatamente operativo per l'imprenditore l'unicità, da un lato, del punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative della sua attività produttiva e, dall'altro, l'unicità del polo di risposta alle sue istanze in luogo di interagire con tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, consentendo altresì il collegamento tra le fasi di nascita e di avvio dell'impresa.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'attuale disciplina dello sportello unico per le attività produttive (da ora SUAP) è contenuta nel D.P.R. del 20 ottobre 1998, n. 447 recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'*articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59*. La disciplina delle Agenzie per le imprese è innovativa in quanto finora mai prevista dalla normativa statale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'entrata in vigore del regolamento concernente il SUAP comporterà l'abrogazione del D.P.R. n. 447 del 1998. La riforma non modifica le discipline sottostanti, rappresentate dalle normative regionali e nazionali di settore. Modifica, invece, il modo di operare dei SUAP prevedendo l'automatizzazione dei procedimenti amministrativi relativi alle fasi di ricevimento delle pratiche (il *front-office*) e l'eventuale smistamento ad altre amministrazioni competenti (ASL, VV.FF., etc.), lasciando inalterata la modalità con la quale le pratiche sono istruite dai singoli enti (il *back-office*).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

I regolamenti in esame non presentano profili d'incompatibilità con i principi costituzionali. In particolare, consentono l'attuazione dei principi sanciti dall'articolo 117, comma 2, lett. *e*) ed *m*), relativi alla tutela della concorrenza e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale attraverso l'intervento da parte dello Stato al fine di eliminare le disparità di accesso al mercato per le imprese e, nell'ottica della sussidiarietà, realizzano il principio sancito dall'articolo 117, comma 2, lett. *p*), che fa rientrare la disciplina delle funzioni fondamentali dei Comuni nella competenza esclusiva statale. Realizzano, inoltre, il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, ai sensi della lettera *r*), dell'art. 117, comma 2 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

I provvedimenti non comportano effetti di rilegificazione. Attuano la delegificazione prevista dalla delega ex art. 38, comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 e la semplificazione della disciplina normativa relativa allo *start-up* dell'impresa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga del parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

La Corte costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi sull'art. 38 del decreto legge n. 112 del 2008, in seguito ad un ricorso presentato dalla Regione Emilia Romagna che contestava, tra l'altro, la competenza esclusiva regionale nella materia disciplinata dai provvedimenti in esame. Con la sentenza n. 15 del 2010, la Consulta ha confermato la competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera r) della Costituzione. Non si ha cognizione della pendenza di giudizi costituzionali sulla stessa materia.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

I provvedimenti non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario. Danno completa e razionale attuazione ai principi contenuti negli articoli 6, 7 e 8 della Direttiva 2006/123/CE, poiché prevedono, in linea con l'art. 25 del citato decreto legislativo di recepimento:

a) l'espletamento, per via telematica, di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi;

b) la possibilità, a favore dei prestatori, di presentare le domande per l'accesso a tali attività, sia presso lo sportello unico che presso soggetti privati accreditati. Una simile opportunità consente di superare le eventuali problematiche connesse all'utilizzo esclusivo della modalità telematica per la presentazione della documentazione richiesta dal procedimento amministrativo;

c) la possibilità di presentare le domande di inizio attività contestualmente alla comunicazione unica, disciplinata dall'art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

d) la delega, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a sostituire il Comune che non abbia istituito lo sportello unico ovvero che abbia uno sportello unico non corrispondente ai requisiti previsti dall'art. 38, comma 3, lettera *a*) e *a-bis*) del decreto legge n. 112 del 2008.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non presentano incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia della Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali in materia, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Nel testo non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non è stata utilizzata la tecnica della novella, in quanto, in attuazione dell'art. 38 del decreto legge n. 112 del 2008, si è proceduto alla semplificazione ed al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

I provvedimenti non producono effetti abrogativi impliciti, poiché il regolamento concernente il SUAP abroga in modo espresso l'attuale disciplina recata dal D.P.R. n. 447 del 1998, il regolamento relativo alle Agenzie per le imprese disciplina ex novo tali istituti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nessuna delle disposizioni contenute all'interno dei provvedimenti in esame produce effetti retroattivi o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate, non forniscono un'interpretazione autentica di precedenti fonti, né introducono deroghe.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo, anche a carattere integrativo o correttivo.

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato nel titolo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

E' stata verificata la piena utilizzazione e aggiornamento dei dati attinenti alla materia oggetto dei provvedimenti.

REGOLAMENTO PER LA

**SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA SULLO SPORTELLO
UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) E LE AGENZIE PER LE
IMPRESE**

(ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

**A NALISI DELL ' I MPATTO DELLA
R EGOLAMENTAZIONE (AIR)
(Ver. 08.06.10)**

1. Contesto e obiettivi

1.1 Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

I regolamenti per lo Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP) e per le Agenzie per le imprese previsti dall'art. 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, danno attuazione alla Direttiva CE/123/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del relativo decreto legislativo di recepimento adottato il 26 marzo 2010 n. 59. Tali Regolamenti coordinano la normativa esistente in materia di comunicazione unica di cui all'art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 con le disposizioni della legge sul procedimenti del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni da recate dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. Le disposizioni dei suddetti regolamenti attuano la disciplina relativa ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali e le omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettere e) ed m) della Costituzione.

1.2 Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa. Quale è il problema da risolvere con la nuova regolazione


Il SUAP come strumento di semplificazione (OCSE, 2009) è stato pensato ed ha avuto una sua evoluzione come un potente fattore per la semplificazione dei rapporti tra la PA e gli imprenditori, mirato ad abbreviare e dare certezza di tempi a tali soggetti. Nella sua concreta attuazione operativa in Italia tale strumento non ha avuto un'effettiva diffusione su tutto il territorio nazionale e non ha sostituito interamente la procedura tradizionale cartacea. Le cause¹ che hanno reso sostanzialmente inefficace tale strumento finora sono quelle che seguono:

- 1) In generale, non c'è certezza sui tempi e sugli atti conclusivi dei procedimenti;
- 2) Non c'è collegamento tra la fase di nascita dell'impresa (Registro Imprese) e le fasi successive (inizio attività);
- 3) I Comuni, soprattutto quelli piccoli, non sono adeguatamente informatizzati;
- 4) Manca una definizione - almeno a livello regionale - del "portafoglio essenziale" dei servizi erogati, e ciò ha fatto sì che si siano creati, nella realtà dei fatti, tanti "sportelli unici", spesso costituiti solo per la gestione di alcuni procedimenti.

¹

Un'analisi aggiornata e approfondita sul tema dello sportello unico si trova Bruno Dente e Franco Bassanini (a cura di), Gli sportelli unici per le attività produttive: fallimento o rilancio?, Passigli Editori, 2008.

L'inefficacia pratica dello strumento è un fattore non marginale nel peggioramento degli indicatori utilizzati per misurare (grafico che segue) la posizione relativa dell'Italia nella classifica di *Doing Business* (dalla 59° alla 65° posizione relativa, tra il 2008 e il 2009, con i principali paesi *benchmark* come Francia, Spagna e Regno Unito tutti avanti all'Italia di molte decine di posizioni).



La base informativa principale relativa alla considerazioni sull'efficacia del SUAP in Italia è un'indagine Formez aggiornata a fine 2007. Questo *report* dice che sono 5.718 i SUAP istituiti in Italia, pari al 70,6% del totale degli 8.101 Comuni italiani rilevati nell'indagine. Del totale degli sportelli unici istituiti sono poi effettivamente operativi solo 3.297, ovvero il 40,6% del totale. Prendendo come base la popolazione dei comuni rilevati nell'indagine, gli sportelli istituiti coprono l'84,6% della popolazione, mentre quelli operativi il 60,1% della popolazione. Prendendo come riferimento i 140 comuni più importanti con oltre

50.000 abitanti, 133 (95%) hanno uno sportello istituito e 106 (75,7%) uno sportello operativo. Prendendo invece come riferimento la popolazione di tali comuni (19.878.662 abitanti), il 96,2% ha uno sportello istituito, l' 84,9% è servito da uno sportello operativo. La maggioranza dei SUAP risultano essere gestiti in forma associata tra più comuni: sui 5.718 sportelli unici istituiti, quelli in forma associata sono 3892 (68,1%).

1.3 Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori per verificarne il grado di raggiungimento

Il provvedimento in questione si propone come obiettivo generale quello di abbreviare in modo importante i tempi e gli atti conclusivi dei procedimenti inerenti i rapporti tra la PA e le imprese sul territorio. Dal punto di vista operativo, la logica dell'intervento di regolazione è la seguente:

1. Aumento del grado di certezza sui tempi e sugli atti conclusivi dei procedimenti. Entro tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento si dovrà arrivare a una sostanziale omogeneizzazione su tutto il territorio nazionale per quanto riguarda i tempi e la durata dei procedimenti, avendo come *benchmark* di riferimento per questi temi, i relativi indicatori per le aree analizzate da *Doing Business* e, in termini quantitativi, il migliore risultato in termini di *performance* tra Francia, Germania, Spagna e Regno Unito;
2. Instaurare un collegamento effettivo tra la fase di nascita dell'impresa (Registro Imprese) e le fasi successive (inizio attività) e far sì che la PA si renda come agente attivo nel seguire e nel sostenere tale collegamento. Tale obiettivo operativo dovrà essere conseguito e valutato entro tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento, anche attraverso analisi mirate finalizzate a verificare la *customer satisfaction* delle imprese;
3. Informatizzazione adeguata sui temi Suap per tutti i Comuni, con particolare riferimento a quelli "piccoli". Anche su questo punto entro tre anni dall'entrata in vigore si procederà a una valutazione del livello di conformità per quanto riguarda la dotazione HW e SW a livello comunale;
4. Omogeneizzazione - almeno a livello regionale - del "portafoglio essenziale" dei servizi erogati al fine di rendere uguale l'accesso ai pacchetti di servizi su tutto il territorio nazionale. Entro tre anni dall'entrata in vigore si procederà a una valutazione intermedia, su un campione ragionato di comuni, al fine di valutare la qualità/quantità dei servizi/pacchetti resi disponibili ai beneficiari finali, avendo come *benchmark* di riferimento nazionale una media dei migliori venti SUAP.

1.4 L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I principali destinatari pubblici dell'intervento sono i 5718 SUAP istituiti in Italia, con particolare riferimento al recupero di efficienza e operatività dei

2421 SUAP ancora non effettivamente operativi (ovvero il 40,6% del totale). Destinatari pubblici sono, inoltre, da considerare gli 8101 comuni che dovranno modificare/integrare i loro compiti e le loro funzioni al fine di conseguire la logica dell'intervento di cui al punto precedente. Altresì tra i destinatari pubblici ci sono gli altri EELL coinvolti in qualche modo nelle attività di cui al provvedimento. I principali destinatari privati sono le imprese italiane, sia quelle esistenti, che sono circa 4,5 milioni di cui oltre 3,9 milioni con meno di tre addetti (ISTAT Asia 2006), sia le oltre 400.000 imprese che "nascono" ogni anno e l'equivalente numero che viene chiuso ogni anno (fonte Infocamere, 2009).

2. Le procedure di consultazione

Nel corso dell'attività di predisposizione del Provvedimento sono state ampiamente consultate le principali associazioni datoriali, rappresentative degli *stakeholders* privati da considerarsi come destinatari diretti dei servizi resi dai SUAP. Altresì si è costituito un raccordo permanente con i principali *stakeholders* pubblici quali il MISE, il Ministero dell'innovazione e la PA, nonché le Regioni e i rappresentanti dei Comuni. I risultati di questa ampia attività di consultazione hanno contribuito in modo importante alla formulazione del provvedimento nella sua versione definitiva.

Il 18 giugno 2009, sullo schema di regolamento concernente il SUAP, si è espresso il Garante per la protezione dei dati personali, le cui osservazioni sono state recepite. Rispetto al provvedimento approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri il 26 giugno 2009, sono state acquisite le osservazioni seguite ai pareri favorevoli della Conferenza unificata (il 26 novembre del 2009), del Consiglio di Stato (l'8 febbraio 2010) e delle competenti commissioni parlamentari.

3. La valutazione dell'opzione di non intervento

Le criticità evidenziate nella sezione 1.2 ed il rilevante impatto sui destinatari finali privati della carenza di effettività della vigente normativa rendono necessario l'intervento in esame. Tra le caratteristiche operative dello *status quo* (Opzione 0) che risultano non in linea con l'auspicata logica d'intervento di cui al punto 1.3, vale evidenziare quelle che seguono:

- 1) L'iscrizione dell'impresa e l'inizio dell'attività restano due procedimenti distinti.
- 2) Attualmente, anche in caso di attività vincolata della Pubblica Amministrazione, non è possibile avviare immediatamente un'attività essendo necessario attendere il decorso dell'iter procedimentale.
- 3) Si è rilevato che – anche in caso di d.i.a. e di silenzio assenso – il problema di molti operatori è attualmente la mancanza di certezza in ordine al conseguimento del titolo autorizzatorio in mancanza di risposta da parte della Pubblica Amministrazione.

Come si vedrà di seguito, l'opzione di regolazione che si è scelta in base all'analisi, ha proprio la caratteristica di essere *differenziale* rispetto ai punti precedenti che qualificano la situazione senza intervento. Vale ricordare peraltro come l'analisi dell'Opzione 0 abbia permesso di costituire una base informativa che si è rilevata indispensabile per valutare le opzioni alternative e poi analizzare gli effetti della opzione di regolazione, proposta per il provvedimento.

4. Le opzioni alternative di regolazione

Per quanto attiene alle opzioni alternative, si è anche pensato di considerare quelle che seguono, che risultano essere diverse dallo status quo come pure dall'opzione di regolazione prescelta che poi si è ritenuto di considerare per l'attuazione del provvedimento. Come è ovvio per provvedimenti articolati, le opzioni alternative sono state focalizzate solo su alcuni degli interventi contenuti nel provvedimento. In particolare, si è considerato che l'obiettivo preminente fosse quello di assicurare una copertura maggiore delle procedure informatizzate di inizio attività e di diminuire l'incertezza riguardo ai titoli autorizzatori attraverso l'introduzione di un'apposita ricevuta che costituisce in sé titolo autorizzatorio nei casi di silenzioassenso e DIA. Due opzioni alternative sono state prese in considerazione riguardo a questi aspetti:

- Obbligo di rilascio di titolo autorizzatorio esplicito da parte dello Sportello Unico nei termini di legge in sostituzione del silenzio assenso. Questa opzione è stata scartata in quanto non rilevante né concretamente attuabile: infatti esiste la possibilità che in via cautelativa le Amministrazioni neghino le autorizzazioni, oltre al fatto che essa comporta maggiori oneri amministrativi rispetto alla ricevuta automatica.
- Ulteriori azioni di sostegno ai Comuni che non abbiano istituito lo Sportello Unico o lo abbiano istituito in modalità non informatica. Ancorché rilevante, tale opzione è stata scartata in ragione dell'inattuabilità specifica legata al significativo costo dell'opzione prescelta e della inefficiente moltiplicazione dei sistemi informatici. Questa moltiplicazione infatti oltre a moltiplicare i costi di sviluppo di infrastrutture informatiche, costringe gli utenti degli SU (gli imprenditori) a 'familiarizzare' con interfaccia di volta in volta diverse a seconda del territorio in cui l'attività imprenditoriale si esplica. Con maggiori costi informativi a carico del sistema imprenditoriale.

5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

La regolazione proposta consiste sostanzialmente in una riforma che semplifica e automatizza le procedure di gestione del servizio, pur non incidendo sulla normativa regionale né sul modo di operare dei SUAP. In termini organizzativi

con il provvedimento si modifica il modo di ricevere le pratiche, ma non quello di istruirle. In particolare, vale evidenziare gli aspetti che seguono:

1. L'art. 38 prevede che, nel caso in cui i Comuni non abbiano istituito un SUAP o il SUAP non abbia i requisiti per essere unico punto di accesso per l'operatore economico in relazione alle vicende amministrative, siano le Camere di Commercio ad esercitare le funzioni dello Sportello. Si è scelto di considerare "non idoneo" il SUAP del Comune che non sia anche in grado di operare esclusivamente in modalità telematica. In tal modo si consente un'efficacia immediata al regolamento, prevedendo da subito l'attivazione di SUAP telematici o presso i Comuni o, in mancanza, presso la Camera di Commercio. Anche i pagamenti debbono avvenire in modalità telematica. Si prevede che le Camere di Commercio possano sopperire alle carenze informatiche, anche parziali, dei comuni mediante il portale www.impresainungiorno.gov.it (ad esempio, se lo sportello telematico presso un comune può fare tutto tranne il pagamento dei tributi, a questo unico adempimento provvede il sistema informativo delle camere di commercio; sempre ad esempio, i comuni possono consultare altre banche dati pubbliche tramite il portale, che inoltre è già collegato al Sistema Pubblico di Connettività
2. Come detto alla sezione 3, ad oggi, l'iscrizione dell'impresa e l'inizio dell'attività restano due procedimenti distinti => il regolamento prevede la possibilità di contestuale iscrizione dell'impresa e di inizio dell'attività, attraverso un'unica dichiarazione, la Comunicazione Unica. Tutto il sistema, già in uso e che rappresenta circa il 10% delle pratiche presentate alle Camere di Commercio, diventerà obbligatorio per tutte le imprese e andrà presumibilmente a regime entro il febbraio 2010, in tempo utile per l'avviamento del SUAP informatizzato.
3. Si è rilevato che - anche in caso di d.i.a. e di silenzio assenso - il problema di molti operatori è attualmente la mancanza di certezza in ordine al conseguimento del titolo autorizzatorio in mancanza di risposta da parte della PA. => il Regolamento chiarisce che al momento della presentazione della dichiarazione per via telematica vi è il contestuale ed automatico rilascio di ricevuta e che la ricevuta comporta l'accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione, senza necessità di ulteriori attività in carico all'impresa. Laddove oggi la legge prevede una risposta automatica e vincolata da parte dell'amministrazione, e l'amministrazione resta inerte, lasciando il privato nell'incertezza, a ciò sopperisce la risposta automatica del sistema informatizzato. Il rilascio automatico e immediato di ricevuta da parte del sistema informatico, nei casi in cui l'attività dell'amministrazione è vincolata, avrà l'efficacia di un provvedimento amministrativo favorevole, con tempi immediati ed effetti certi per il privato (ma anche per i terzi). Peraltro, all'interno della DIA ex articolo 38 del decreto legge n. 112 del 2008 rientrano tutte le comunicazioni e le dichiarazioni, comprese quelle previste dalla Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi e del decreto


legislativo n. 59 del 2010, nonché quella ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (non solo i procedimenti previsti dall'art. 38).

4. Attualmente, anche in caso di attività vincolata della pubblica amministrazione, non è possibile avviare immediatamente un'attività essendo necessario attendere il decorso dell'iter procedimentale => il regolamento prevede che, in caso di presentazione della richiesta da parte delle Agenzie per l'impresa, vi è una "corsia preferenziale" che consente l'immediato avvio dell'attività d'impresa al momento della dichiarazione, in caso di attività non discrezionale della PA.
5. La riforma introduce, con un secondo "Regolamento Agenzie", connesso al regolamento-SUAP, la nuova figura delle "Agenzie per le imprese", che consentirà agli imprenditori, soprattutto alle "Microimprese" (ca. 3,9 milioni di unità, dati Istat ASIA 2006), di delegare alle Agenzie ogni rapporto con le amministrazioni pubbliche, e di concentrarsi sulla loro vera missione: lavorare e produrre per lo sviluppo dell'economia del Paese. Questo secondo regolamento apre la possibilità per le imprese di superare le eventuali problematiche connesse all'utilizzo esclusivo delle modalità telematiche per la presentazione della documentazione richiesta dal procedimento amministrativo. Consente inoltre di scegliere le Agenzie che meglio erogano i servizi amministrativi di propria competenza, non stabilendo limiti al numero delle stesse, né in ambito nazionale, né in ambito regionale.
6. Per quanto concerne l'Agenzia Imprese, le soluzioni sono:
 - Il regolamento stabilisce requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese di cui all'art. 38 comma 3, lett. c), e comma 4 della legge n. 133/08 ed il sistema di vigilanza sulle stesse. In particolare, il regolamento apre la possibilità per le imprese di scegliere le Agenzie che meglio erogano i servizi amministrativi di propria competenza, non stabilendo limiti al loro numero in ambito nazionale né in ambito regionale;
 - Oltre ad alcuni requisiti generali e strutturali (onorabilità personale tecnico, descrizione delle procedure) e di garanzie sono previsti due livelli di accreditamento: uno c.d. "light" per le attività vincolate (DIA) che prevede il possesso di un certificato di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 vigente all'atto di presentazione dell'istanza e relativo all'erogazione degli specifici servizi di attestazione da accreditato. Per dare immediata operatività al sistema il regolamento in attesa della certificazione è stata prevista la possibilità per l'Agenzia di esercitare in via provvisoria le attività previa stipula di una polizza fidejussoria pari al 30% del valore della polizza assicurativa sottoscritta.

- Un livello più articolato per l'espletamento, da parte delle Agenzie, di attività istruttorie nell'ambito di procedimenti che comportano esercizio di potere discrezionale da parte dell'Amministrazione, che prevede il possesso di un certificato di conformità della propria struttura alle norme UNI CEI EN 45011, in vigore all'atto di presentazione dell'istanza.

Per quanto riguarda l'interazione con il SUAP, le Agenzie assolveranno ad una duplice funzione:

- supportare gli Sportelli Unici nelle istruttorie di procedimenti amministrativi, giungendo fino all'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa valida come titolo autorizzatorio nei casi in cui detti procedimenti non lascino spazio discrezionale alle Autorità amministrative;
- attestare, anche su istanza delle imprese, la conformità delle DIA nei casi in cui la DIA costituisce titolo per l'avvio dell'attività. Ovviamente solo l'esito positivo dell'attività svolta dalle Agenzie avrà il valore giuridico di un atto.
- Le imprese si troveranno nella possibilità di scegliere le Agenzie che erogano i servizi amministrativi di cui si parla, tenuto conto che la legge non pone limiti al numero delle stesse, né in ambito nazionale, né in ambito regionale.



La trasformazione della ricevuta in provvedimento (immediatamente o decorsi i termini previsti)

5.1 Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Gli effetti del provvedimento sono stati computati con una stima delle differenze tra la situazione senza intervento e quella con intervento di regolazione.

5.2 Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine

Il regolamento SUAP semplifica e automatizza processi esistenti, ma non incide sulla normativa regionale e modifica solo in parte il modo di operare dei SUAP, limitando la telematica alle fasi di ricevimento delle pratiche (il front-office) e l'eventuale smistamento ad altre amministrazioni competenti (ASL, VVFF, ...), lasciando inalterata la modalità con la quale le pratiche sono istruite dai singoli enti (il *backoffice*). Chi ha già investito in tecnologia non è penalizzato (è prevista la possibilità di utilizzare SPC e "accordi di servizio" per automatizzare ulteriormente i procedimenti tra Enti) mentre per chi deve ancora partire gli investimenti in tecnologia richiesti sono minimi (PC, linea ADSL, casella PEC, applicazione di verifica firma digitale e marcatura temporale, dispositivo di firma digitale con lettore). Nell'ottica del risparmio si "riuserà", opportunamente modificato, il portale impresa.gov che sarà ribattezzato "impresainungiorno", uno strumento che consentirà ai Comuni che non sono in grado di operare in modalità telematica di delegare la propria Camera di Commercio. Infine la sinergia con la Comunicazione Unica consentirà, per la maggior parte delle pratiche SUAP, di sfruttare un'infrastruttura tecnologica in fase di avviamento e che non necessita di ulteriori investimenti. Vale dire come gli investimenti in tecnologia per i SUAP siano minimi per i Comuni e le altre PA coinvolte e che consistano nell'acquisto e nella gestione di quello che segue: PC, linea ADSL, casella PEC, applicazione di verifica firma digitale e marcatura temporale, dispositivo di firma digitale con lettore, protocollo informatico, optional nella fase di start-up. L'investimento unitario iniziale è pari a € 1500 mentre il costo di gestione annuo è pari a € 500. Tali costi, di importo molto contenuto, sono sostenibili dalle PA coinvolte e rientrano pienamente nelle loro attuali capacità finanziarie.

Altresì, se anche il Comune (o la PA) non rispetta i requisiti minimi subentra la Camera di Commercio, che usa queste tecnologie in modo consolidato. Inoltre, il portale impresainungiorno non parte da zero, ma viene modificato un portale esistente e con funzionalità simili, impresa.gov. Infine la sinergia con la Comunicazione Unica consentirà, per la maggior parte delle pratiche, di sfruttare un'infrastruttura in fase di avviamento e che non necessita di ulteriori investimenti. A fronte dei costi succitati, il volume dei vantaggi che andrà ai destinatari finali diretti (le imprese) va stimato in termini di aumento del grado di certezza (per le imprese) sui tempi e sugli atti conclusivi dei procedimenti. Una *proxy* del valore di questo argomento è costituita dall'anticipazione (meno

50 gg rispetto ai 100 nella situazione attuale) della messa a reddito (al 10% di un capitale standard minimo (€ 10.000) in dotazione alle imprese. Supponendo in via prudenziale che siano 40000 le imprese neo costituite e in essere in questa condizione, il vantaggio annuo è pari a oltre 5,4 Meuro.

5.3 Indicazione degli obblighi informativi (OI) che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti

In termini di azioni di semplificazione, l'opzione prescelta è naturalmente finalizzata a ridurre gli Obblighi Informativi (OI) e quindi minimizzare i relativi «costi amministrativi» posti a carico delle imprese che costituiscono il destinatario diretto. Non è possibile dettagliare e misurare in modo puntuale i costi amministrativi legati ai residui OI che permangono, in ragione del fatto che lo stesso provvedimento non "mappa" in modo specifico e puntuale tali OI e quindi non è possibile ancora stimare, in questa sede, con la tecnica dell'SCM, il costo delle relative attività amministrative che restano a carico dei destinatari diretti.

5.4 Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione

Non ci sono particolari condizioni esterne suscettibili di avere effetti negativi sul Provvedimento. Occorrerà fare riferimento all'attuazione della norma con specifiche attività di monitoraggio e valutazione della Regolazione, prevista al punto 1.3, per verificare che non insorgano condizioni ostative all'attuazione concreta del Provvedimento.

6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento è suscettibile di avere un impatto significativo sulle attività d'impresa e quindi è stata effettuata un'analisi in accordo a quanto previsto all'Allegato A del DPCM 170/2008. Nel corso dell'analisi e delle attività di consultazione di cui alla Sezione 2., si è evidenziato come l'intervento di regolazione sia coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati nei quali si svolge l'attività di impresa e come il Provvedimento non distorca la concorrenza ma anzi, con un'azione di qualità della regolazione del tipo "*levelling the playing field*" contribuisca a migliorare l'interazione competitiva. In particolare nel corso dell'analisi si è verificato come il provvedimento non:

- limita il numero o la tipologia dei fornitori di un determinato bene o servizio (restrizioni all'accesso),
- riduce le possibilità competitive dei fornitori (restrizioni dell'attività),

- riduce gli incentivi dei fornitori a competere (restrizioni delle possibilità competitive).

L'intervento regolatorio consente altresì al sistema delle imprese di migliorare la propria interazione con la PA e quindi rafforza la competitività internazionale, permettendo a tale sistema di avere uno strumento (il SUAP) normalmente disponibile a livello internazionale.

7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio

Per il raggiungimento di una effettiva operatività del SUAP, il regolamento prevede quanto segue:

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto sono, per il regolamento concernente le Agenzie per le imprese, il MISE, che concede l'accreditamento ai soggetti privati che vogliono svolgere le funzioni delle Agenzie per le imprese, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti e individuati nell'allegato al regolamento. Per il SUAP, invece, i soggetti responsabili dell'attuazione del regolamento sono i Comuni che dichiareranno al MISE tramite strumenti informatici messi a disposizione dal portale "impresainungiorno", la conformità ai requisiti richiesti dal regolamento e dall'allegato. L'elenco, successivamente aggiornabile, dei SUAP conformi ai requisiti richiesti è pubblicato sul portale. I SUAP di Comuni non ancora operativi saranno gestiti dalle Camere di Commercio competenti per territorio.

- I. a) tre le fasi di attuazione d.i.a. telematica facoltativa; b) d.i.a. solo telematica in tutte le Regioni; c) d.i.a. e procedimenti complessi telematici in tutte le Regioni;
- II. le norme tecniche (nella sostanza, le modalità con cui si comunica attraverso il portale) siano allegate al regolamento con la previsione che le stesse possano essere modificate da un decreto interministeriale.
- III. una ricognizione – che varia da regione a regione – delle attività soggette a d.i.a., e successivamente di tutte le altre attività; sulla base delle procedure vanno costruiti i relativi moduli di richiesta, in questo modo:
 - a. le Regioni stabiliscono la modulistica uniforme su base regionale, aggiornata per ciascun procedimento relativo al territorio di competenza;
 - b. il portale mette a disposizione delle Regioni gli strumenti informatici per costruire la modulistica;
 - c. in caso di inerzia delle Regioni, l'imprenditore utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale; in questo caso, l'amministrazione competente segnala all'impresa l'eventuale integrazione procedimentale.

Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento si configureranno in eventi informativi e formativi presso le Camere di commercio

ovvero organizzati da Regioni o da altri enti. Inoltre, per il SUAP si prevede l'adozione di un piano di formazione, senza oneri aggiuntivi dallo Stato, da parte dei Ministeri dello sviluppo economico, della semplificazione normativa e della pubblica amministrazione ed innovazione, in collaborazione con l'ANCI e con Unioncamere.

Per quanto riguarda gli strumenti predisposti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio, i Ministri per lo sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, attraverso i propri uffici, sentita la Conferenza unificata, predispongono, in collaborazione con l'ANCI e le camere di commercio, forme di monitoraggio sull'attività e sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione sul territorio delle attività imprenditoriali e degli insediamenti produttivi, alle condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed imprese, prevedendo altresì la possibilità, per le imprese ed altri soggetti pubblici e privati, di effettuare segnalazioni e rilevare criticità.

Rispetto all'esigenza di predisporre meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R., sarà cura che i Ministeri dello Sviluppo economico e della Semplificazione normativa provvederanno alla redazione della relazione V.I.R., per entrambi i regolamenti, con cadenza biennale, nella quale verranno esaminati prioritariamente gli aspetti per i quali è stato deciso l'intervento attraverso l'emanazione dei regolamenti in esame. Si valuterà, altresì, se i benefici previsti sono stati conseguiti ovvero si predisporranno gli interventi regolatori.

Numero 326 / 2010 e data 15/3/2010

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato**Sezione Consultiva per gli Atti Normativi****Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2010****NUMERO AFFARE 00280/2010****OGGETTO:**

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la semplificazione normativa.

Schema di regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota MSN 66- P- 2.65.1.6.1 del 18 gennaio 2010, pervenuta il successivo 22 gennaio con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la semplificazione normativa - chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;

Premesso:

Esponde l'Amministrazione che lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), individuato quale canale unico tra imprenditore e Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali e disciplinato con d.P.R. 20 ottobre 1998, N. 447, non ha trovato completa attuazione a causa della carente informatizzazione dei comuni di media e piccole dimensioni, della assenza di collegamento tra le Amministrazioni coinvolte nella fase di nascita dell'impresa e quelle competenti per la fase successiva all'inizio dell'attività, per la mancanza della specificazione di un "portafoglio essenziale" dei servizi erogabili (con conseguente disomogeneità dei servizi erogati dai singoli sportelli), e dell'incertezza sui tempi e sugli atti conclusivi del procedimento.

Su tale situazione è intervenuto l'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone in ordine al riordino e alla semplificazione della disciplina del SUAP.

L'articolo in questione fonda l'intervento dello Stato sulla necessità di assicurare l'attuazione dei principi costituzionali sanciti dall'art. 117, comma 2, lettere e) ed m) relativi alla tutela della concorrenza e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti

i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, eliminando le disparità di accesso al mercato per le imprese e, nell'ottica della sussidiarietà (art. 117, comma 2, lettera p), precisando le funzioni fondamentali dei comuni nella materia.

A tal fine, la norma primaria rimette ad un regolamento (ex articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988), su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata, il riordino e la semplificazione del SUAP, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, secondo i seguenti principi e criteri:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di

cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati (*"Agenzie per le imprese"*). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale *"impresa.gov"* che assume la

denominazione di “*impresainungiorno*”, prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi

medesimi.

Le disposizioni recate dall'articolo 38 del d.l. n. 112 del 2008, come esplicitamente disposto al comma 2 di tale articolo, costituiscono altresì adempimenti della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006; sottolinea al riguardo l'Amministrazione che lo schema di recepimento della c.d. "*Direttiva Servizi*", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009, contiene un articolo dedicato allo sportello unico che conferma l'impostazione dell'articolo 38 che rifluisce nel regolamento in esame.

In particolare, sulla base della direttiva comunitaria assumono rilievo le prescrizioni concernenti:

- a) l'espletamento per via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi;
- b) la possibilità, a favore delle imprese, di presentare domande per l'accesso sia presso lo sportello unico che presso soggetti privati accreditate;
- c) la possibilità di presentare le domande di inizio attività contestualmente alla comunicazione unica di cui all'articolo 9 del d.l. n. 7 del 2007;
- d) la delega, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di sostituire il Comune che non abbia istituito lo Sportello e qualora quest'ultima non corrisponda ai requisiti richiesti.

Sulla base dell'indicata autorizzazione normativa è stato predisposto lo schema di regolamento in esame, che si compone di 12 articoli suddivisi nei seguenti capi:

- Capo I – Principi generali ed ambito applicativo (articoli da 1 a 3);
- Capo II – Organizzazione del SUAP (articolo 4);
- Capo III – Procedimento automatizzato (articoli 5 e 6);
- Capo IV – Procedimento unico (articoli 7 e 8)
- Capo V – Disposizioni comuni (articoli 9 e 10);
- Capo VI – Monitoraggio istituzionale (articolo 11);
- Capo VII – Disposizioni finali (articolo 12).

Il testo è corredato di un allegato tecnico, più volte richiamato nell'articolato e specificamente definito nell'articolo 12, comma 5, dello schema.

Sullo schema, corredato della relazione tecnica e dell'analisi di impatto della regolazione sono stati acquisiti i pareri del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le politiche europee nonché quelli della Conferenza unificata e del garante per la protezione dei dati personali.

Considerato:

Lo schema regolamentare in esame, che abroga il previgente d.P.R. n. 447 del 1998, ridefinisce organicamente la disciplina dei SUAP.

Il quadro risultante dalla disciplina proposta, anche in relazione agli obblighi di risultato prescritti dalla Direttiva comunitaria, identifica nello "*sportello unico*" il soggetto pubblico di riferimento territoriale

per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, specificando che le relative domande, dichiarazioni e comunicazioni nonché gli elaborati tecnici ed allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica.

Compete poi al SUAP provvedere all'inoltro, sempre in via telematica, della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento.

L'articolo 2 dello schema, che delimita l'ambito di applicazione del provvedimento, esclude esplicitamente gli impianti e le infrastrutture energetiche e altre specifiche attività disciplinate da normativa speciale.

L'unicità dello sportello e la prescrizione dell'utilizzo del veicolo telematico comportano una integrazione della gestione del SUAP con l'attuale sistema della comunicazione unica per la nascita dell'impresa disciplinata dall'articolo 9 del d.l. 31 gennaio 2007, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, che già utilizza una infrastruttura tecnologica diffusa in tutto il territorio nazionale e gestita dalle Camere di commercio.

Il raccordo con le infrastrutture e reti già operative, è assicurato attraverso il portale "*impresainungiorno*" disciplinato all'articolo 3 dello schema (che rappresenta l'evoluzione del precedente portale "*impresa.gov*"), finalizzato allo scambio informativo e alla interazione telematica con le amministrazioni ed enti interessati.

E' pertanto rimesso al portale il collegamento ed il reindirizzo ai

sistemi informativi e ai portali già realizzati, garantendo la interoperabilità tra le Amministrazioni e, utilizzando, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, strumenti già obbligatoriamente in uso (protocollo informatico; posta elettronica certificata; firma digitale etc.).

L'assetto organizzativo del SUAP è disciplinato nell'articolo 4 dello schema, che ne qualifica il ruolo unico di punto di accesso in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva e la qualifica quale unico soggetto abilitato a fornire una risposta unitaria e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Lo sportello unico è altresì chiamato a curare l'informazione dell'utenza mediante il portale, dal quale deve inoltre risultare lo stato dell'iter procedurale delle domande presentate, nonché l'elencazione dell'attività per le quali è consentito l'immediato avvio. Data la finalità informativa perseguita, appare condivisibile la precisazione recata dal comma 7 dell'articolo, che non ammette valenza giuridica alla pubblicazione dei dati connessi ai procedimenti ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione di impugnative da parte di terzi.

Nell'ambito della unicità del canale di comunicazione con le imprese, sono altresì condivisibili l'attribuzione allo sportello delle competenze dello sportello unico per l'edilizia, salvo diversa disposizione dei commi interessati (comma 6), le modalità di

individuazione del responsabile del SUAP, anche in funzione dell'esercizio del diritto di accesso anche per atti provenienti da altre amministrazioni detenuti dallo sportello, e le modalità di comunicazione con il registro delle imprese, secondo i requisiti tecnici previsti nell'allegato tecnico.

A garanzia del tempestivo ed omogeneo avvio del sistema, l'articolo (commi 11, 12 e 13) prevede un meccanismo di autovalutazione da parte dei Comuni, circa il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento per la funzionalità dello sportello, da comunicare al Ministero dello sviluppo economico entro 120 giorni della pubblicazione del regolamento in esame.

In caso di mancata costituzione dello sportello o di insussistenza dei requisiti richiesti entro 180 giorni, le funzioni sono delegate alla Camera di commercio territorialmente competente; l'uniformità sul territorio nazionale è assicurata dal rispetto delle modalità recate dall'allegato tecnico.

Tale disposizione, coerente con la necessità di rendere immediatamente operativo il sistema, trova il suo sostegno nei termini di recepimento della direttiva comunitaria e nella coerente disposizione recata nel d.d.l. di recepimento della direttiva medesima. Nel definire i criteri direttivi posti a base della regolamentazione, la norma primaria precisa che la semplificazione e il riordino della disciplina deve avvenire nel rispetto della legge n. 241 del 1990, richiamandone esplicitamente l'articolo 19, comma 1 e l'articolo 20,

comma 4.

In funzione di tale specificazione, lo schema in esame è stato strutturato distinguendo, e disciplinando partitamente, un “*procedimento automatizzato*”, nel quale è compresa la DIA (articolo 19, comma 1 sopra citato) e un “*procedimento unico*” che disciplina le fasi del procedimento ordinario rientrante nella casistica di cui al comma 4 dell’articolo 20 della legge n. 241 del 1990.

Quanto al procedimento automatizzato, esso è disciplinato nell’articolo 5 dello schema, il quale peraltro nell’ultimo comma (il 9) si occupa del diverso istituto del silenzio assenso. Ciò indurrebbe a ritenere improprio il titolo dell’articolo che fa riferimento alla DIA, se nonché si ritiene più congruo scorporare tale ultima disposizione per farne un articolo a sé.

Con riferimento agli altri commi dell’articolo, si osserva, poi, che il comma 4 contiene una molteplicità di disposizioni che conviene tenere separate. Si consiglia dunque di formulare un apposito comma che dovrebbe iniziare nei termini seguenti:

“5. A seguito del rilascio della ricevuta di cui al comma precedente, il richiedente...” (seguiranno le attuali lettere a) e b)).

A fini semplificatori e acceleratori è altresì prevista la possibilità della contestuale presentazione della DIA e della comunicazione unica presso il registro delle imprese; in tal caso quest’ultimo provvede immediatamente alla trasmissione nel SUAP per il rilascio della ricevuta ricevuta che lo sportello rilascia in modo automatico a valle

di una verifica con modalità informatica della completezza formale della dichiarazione e dei relativi allegati.

A seguito del rilascio della ricevuta, che fissa il termine di avvio del procedimento, è consentito l'avvio dell'intervento o dell'attività secondo quanto previsto nel comma 4 dell'articolo (decorsi 30 giorni dalla presentazione o immediatamente qualora la DIA della presentazione o immediatamente qualora la DIA riguardi l'esercizio di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE).

Quanto al riferimento alla direttiva comunitaria, recato alla lettera b) del citato comma 4, rileva la Sezione che la prescrizione si connette alla riformulazione del comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, prevista dall'articolo 84 dello schema del d.lgs di recepimento della direttiva medesima, che, una volta in vigore, postula una integrazione della formulazione adottata nello schema.

Decorsi i termini suindicati, o i diversi termini previsti dalle discipline regionali speciali, le attività possono essere iniziate senza necessità di ulteriori attività da parte del richiedente.

Nella sostanza, la disciplina prende le mosse dal rilascio della ricevuta, a valle dei previsti controlli informatici, ricevuta che, in caso di attività non discrezionale della Pubblica Amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda; pertanto revocabile o annullabile da parte dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di autotutela – e, nel caso di silenzio-assenso, ferma la

disciplina *ex* articolo 20 della legge n. 241 del 1990, determina l'inizio del decorso dei termini.

In tale schema operativo si inserisce la possibilità per i soggetti interessati di avvalersi dell'“*Agenzia per le imprese*” - soggetto privato accreditato che può svolgere funzioni di natura istruttoria e asseverazione dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività - la cui disciplina forma oggetto di uno specifico regolamento il cui schema, trasmesso contestualmente a quello in esame, è oggetto di separato parere nella odierna Adunanza.

Le funzioni dell'Agenzia sono disciplinate nell'articolo 6 dello schema; quest'ultima, all'esito positivo della istruttoria che è tenuta a compiere, trasmette allo sportello una dichiarazione di conformità, comprensiva della DIA o della domanda presentata dall'interessato, che vale come titolo ai fini dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato per tutte le pratiche che rientrano nell'attività vincolata della P.A..

Al “procedimento unico”, concernente i procedimenti non rientranti tra quelli sopra indicati, è dedicato l'articolo 7 dello schema, il quale elenca i passi procedurali fissando termini limitati per le risposte dell'Amministrazione e ribadisce l'utilizzo delle comunicazioni in via telematica al SUAP degli atti istruttori e pareri tecnici richiesti.

Nell'ambito di tale procedimento, l'“*Agenzia per le imprese*”, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria; può altresì fornire supporto organizzativo e gestionale, qualora il

Comune lo ritenga opportuno e ferma restando la titolarità del procedimento in capo al Comune medesimo, nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta dal responsabile del SUAP.

Va rilevato come l'articolo prevede esplicitamente la salvaguardia di termini più brevi previsti dalla disciplina regionale per la richiesta di integrazioni documentali.

Il successivo articolo 8 dello schema disciplina i raccordi procedurali con gli strumenti urbanistici e gli articoli 9 e 10 introducono semplificazioni in ordine all'acquisizione di chiarimenti tecnici e alle procedure sulla conclusione dei lavori e sul collaudo, delineando modalità applicative che non si prestano ad osservazioni.

L'articolo 11 stabilisce infine modalità procedurali ed organizzative per il monitoraggio sistematico dell'attuazione delle misure introdotte dal regolamento, risultati al quale devono, per i primi tre anni di applicazione, formare oggetto di relazione annuale al Parlamento.

Il comma 2 dell'articolo dispone in ordine alla predisposizione, a cura dei Ministri per lo sviluppo economico, la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata, di un piano di formazione – in collaborazione con Anci, Unioncamere e, eventualmente di esponenti del sistema produttivo – dei dipendenti pubblici per diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni di assicurare l'esercizio dei diritti di iniziativa economica di cui

all'articolo 38 del d.l. 112 del 2008.

La disposizione regolamentare riproduce *verbatim*, quanto alle finalità, la prescrizione recata dal comma 4 del succitato articolo discostandosene quanto all'identificazione dei proponenti e alle modalità di proposizione.

In carenza di raccordo, la giustapposizione delle due previsioni normative, induce perplessità, sembrando introdurre una modalità parallela a quella prevista dalla norma primaria, la cui ripartizione in sede regolamentare sarebbe ultronea.

Infine l'articolo 12 dello schema, oltre all'abrogazione del d.P.R. n. 447 del 1998 ed alla clausola di invarianza finanziaria, prevede una gradualità dell'entrata in vigore del provvedimento.

In concreto, facendo salve *medio-tempore* le vigenti disposizioni, l'entrata in vigore è stabilita dopo 180 giorni dalla pubblicazione del regolamento per l'obbligatorietà e la esclusività della DIA telematica in tutte le Regioni, e dopo un anno dalla pubblicazione per il completamento a regime della nuova disciplina.

Termini che appaiono ragionevoli tenuto conto della necessità di consentire ai commi ed alle Camere di commercio il concreto adeguamento al nuovo sistema.

Ciò anche ai fini di procedere alla definizione dei moduli telematici, secondo criteri di omogeneità per l'intero territorio nazionale, da effettuarsi in sede di Conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali (articolo 12, comma 3, dello schema).

L'articolo inoltre definisce l'allegato tecnico, che forma parte integrante del regolamento, prevedendo che le eventuali modifiche siano adottate con decreto interministeriale; disposizione questa che può essere condivisa risultando circoscritta agli adeguamenti attuativi di carattere meramente tecnico.

Conclusivamente, l'esame del testo predisposto appare rispettoso dei criteri di delega statuiti dalla norma primaria di autorizzazione e, pertanto, la Sezione esprime parere favorevole, con le osservazioni sopra espresse.

Accluso al parere, del quale forma parte integrante, si trasmette copia del testo esaminato, recante tale^{le} correzioni formali; si raccomanda peraltro una accurata rilettura del testo definitivo per adeguarlo alla nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001 (in supplemento ordinario della G.U. 3 maggio 2001, n. 101).


P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le suesposte osservazioni.

L'ESTENSORE
Giuseppe Roxas



IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sullo schema di D.P.R. recante: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

Rep. Atti n. 75 - C U DEL 26/11/2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 26 novembre 2009

VISTA la direttiva 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi del mercato interno;

VISTO il D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447 e, in particolare, l'art.3 che istituisce lo Sportello unico per le attività produttive - SUAP;

VISTO l'art.38, comma 3 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza Unificata, assuma l'iniziativa per l'adozione di un regolamento per la semplificazione e la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di sportello unico per le attività produttive;

VISTO l'art.9, comma 2 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281;

VISTO l'art.9 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n.40, che prevede la comunicazione unica per la nascita dell'impresa;

VISTO lo schema di D.P.R. recante " Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2009 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -DAGL, ai fini dell'espressione del parere della Conferenza (prot. CSR 3104 P-2.17.4.12 del 2 luglio 2009);

VISTI gli esiti delle due riunioni tecniche tenutesi con le amministrazioni interessate in data 11 novembre e 17 novembre 2009, nel corso delle quali le Regioni e gli Enti locali hanno espresso l'avviso favorevole allo schema, con la richiesta di apportare al testo le modifiche contenute in distinti documenti elaborati dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI, consegnati e discussi nel corso degli incontri sopra indicati;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota con la quale l'Ufficio di Segreteria della Conferenza ha trasmesso, in data 12 novembre 2009 le richieste delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI contenute nei documenti sopra indicati (prot. 4785 P-2.17.4.12);

VISTA la nota con la quale il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Dipartimento per la semplificazione normativa, ha trasmesso il nuovo schema di regolamento indicato in oggetto, che apporta le modifiche concordate nel corso delle riunioni tecniche sopra indicate con le Regioni e gli Enti locali (prot. 4865 P-2.17.4.12 del 16 novembre 2009)

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole al provvedimento in esame, ad eccezione della Regione Emilia-Romagna, che ha espresso parere negativo in quanto riscontra in esso alcuni profili di incostituzionalità ;

CONSIDERATO che l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole allo schema di regolamento in esame;

CONSIDERATO che l'UNCCEM, nell'esprimere parere favorevole, ha consegnato un documento di osservazioni che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 1)

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini indicati in premessa, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sullo schema di D.P.R. recante: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133".

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Raffaele Fitto



Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

ACC-1
Consegnato nella
seduta del
26 novembre 2009



NOTA UNCEM

sullo "schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133"

Conferenza Unificata, Roma 26 novembre 2009

Il regolamento contiene alcuni elementi di criticità, più volte evidenziati anche in sede di Conferenza Unificata da parte delle Regioni.

In particolare, si ritiene che il portale ovvero il sito web www.impresainungiorno.it debba avere una funzione sussidiaria e strumentale rispetto all'esercizio delle funzioni relative allo sportello unico, le cui competenze restano comunque ferme in capo ai singoli comuni. Quindi proprio per garantire che lo "sportello unico per le attività produttive" costituisca, in modalità telematica, l'unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva in grado di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, è essenziale la valorizzazione del ruolo regionale.

Tale ruolo non può caratterizzarsi solo sul piano della modulistica (come richiesto dal livello nazionale), ma deve orientarsi a facilitare, a livello regionale, i rapporti tra le amministrazioni centrali e quelle locali, nell'ottica di determinare omogeneità nei procedimenti amministrativi condotti dai Comuni nei confronti delle imprese, secondo criteri di sussidiarietà e adeguatezza.

Da ciò non si può prescindere, anche perché l'architettura del "sistema pubblico di connettività" salvaguarda le community network già esistenti sul territorio (come ad esempio in Toscana la RTRT) e non potrà che essere questo il veicolo di comunicazione delle informazioni utilizzato dalle amministrazioni.

Ciò implica, in sostanza, che le disposizioni del regolamento dovrebbero applicarsi in un contesto di cedevolezza, ovvero solo quando le Regioni non abbiano - in accordo con i Comuni o secondo le opportune forme di concertazione - previsto



con apposita normativa le modalità organizzative e tecnologiche tali da garantire adeguati livelli essenziali di servizi di cui al regolamento stesso. In questo modo, attraverso il riconoscimento di un ruolo di coordinamento e di uniformità informativa a livello regionale, è possibile ovviare ai rischi di una evidente frammentazione delle procedure proprie di ciascun ente territoriale, soprattutto quelli di minore dimensione demografica, i quali potrebbero non riuscire a garantire i reali livelli di prestazione richiesti dalle imprese.

Qualora il Governo fosse comunque determinato nel percorrere la direzione intrapresa, insistendo sulle posizioni emerse nella bozza di regolamento presentata, le Regioni si vedrebbero costrette a valutare la congruenza di quanto fino ad ora fatto a livello territoriale rispetto ai nuovi indirizzi indicati a livello nazionale, lasciando interamente la responsabilità dell'attuazione allo stesso livello nazionale.



PER COPIA CONFORME

Fog. N. 4

03 DIC. 2009



CAMERA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (Atto n. 207)".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (Atto n. 207);

osservato che il provvedimento in esame contiene disposizioni attuative dell'articolo 38 (*Impresa in un giorno*) del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008;

sottolineata l'importanza di una riforma che, nell'ottica della semplificazione burocratica, ridisegna nel suo complesso le modalità di svolgimento dei controlli pubblici, privilegiando quelli sostanziali e successivi all'avvio dell'attività anziché quelli formali e preventivi;

manifestato particolare apprezzamento per la riforma organica dell'istituto dello Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) volto ad assicurare il passaggio completo dalle procedure cartacee a quelle telematiche, l'individuazione di un procedimento "automatizzato" (ove non sussistano potestà discrezionali della Pubblica Amministrazione) che consenta all'impresa di avviare l'attività o gli interventi sulla base di una propria dichiarazione (DIA) e la realizzazione di un unico ente destinatario di tutte le comunicazioni da parte delle imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni.

- a) al fine di consentire una reale riduzione della complessità dei procedimenti a carico delle imprese, valuti il Governo l'opportunità, in attuazione del principio di leale collaborazione, di promuovere intese o accordi in sede di Conferenza Unificata finalizzati ad assicurare la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione della modulistica quantomeno in ambito regionale;

- b) valuti il Governo l'opportunità di istituire un Tavolo di coordinamento e attuazione della riforma dello Sportello Unico per le Attività produttive cui siano chiamati a partecipare il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la semplificazione normativa, il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la Conferenza delle Regioni, l'ANCI, l'Unioncamere e le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese, al fine di individuare e risolvere, fin dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del regolamento, le criticità che si dovessero palesare nell'applicazione della riforma;
- c) con riferimento all'articolo 2, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di spostare il richiamo alla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, alla fine del comma medesimo, considerato che le disposizioni del Regolamento si applicano ai prestatori di servizi, non solo per l'espletamento delle procedure relative all'esercizio dell'attività, ma anche a quelle concernenti la localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione degli impianti;
- d) con riferimento all'articolo 4, comma 4, valuti il Governo l'opportunità sostituire, alla fine del primo periodo, la locuzione "segretario generale" con quella di "segretario comunale", in quanto la prima figura non è presente in tutti i comuni;
- e) con riferimento all'articolo 4, comma 11, valuti il Governo l'opportunità di precisare che le funzioni del SUAP sono delegate alle Camere di commercio a seguito dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a);
- f) con riferimento all'articolo 4, comma 13, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il SUAP ponga a carico dell'interessato anche il pagamento dei diritti e delle spese, previsti a favore degli altri uffici comunali, dai regolamenti locali vigenti;
- g) con riferimento all'articolo 5, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di precisare che gli uffici ai quali la disposizione fa riferimento sono quelli comunali;
- h) con riferimento all'articolo 5, valuti il Governo, l'opportunità di inserire dopo il comma 8, una specifica disposizione che regolamenti il caso dell'adozione dei provvedimenti inibitori di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la DIA relativa ad un progetto di impianto produttivo, per contrasto con lo strumento urbanistico, che debbono essere adottati dal responsabile del SUAP entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa;

- i)* con riferimento all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di richiamare la necessità dell'assenso della regione espresso in sede di Conferenza dei servizi ai fini della variazione dello strumento urbanistico;
- j)* con riferimento all'articolo 9, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la richiesta di chiarimenti può essere formulata, oltre che dall'interessato, anche dalle amministrazioni coinvolte.

9.6.2010



*Il Presidente della Commissione Bilancio, Tesoro
e Programmazione della Camera dei Deputati*

Roma, 9 giugno 2010

All'Onorevole Presidente
della X Commissione

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (atto n. 207)

Comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

"La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto;

considerati i chiarimenti contenuti nella relazione tecnica trasmessa dal Governo, la quale ha precisato che:

- con riferimento all'articolo 2. agli oneri derivanti dall'utilizzo da parte dello sportello unico di strumenti informatici può provvedersi nell'ambito delle risorse allo stato disponibili, dal momento che si tratta di adempimenti già previsti dalla legislazione vigente, salva, comunque, la facoltà di delegare lo svolgimento delle funzioni relative allo sportello unico alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto-legge n. 112 del 2008;



*Il Presidente della Commissione Bilancio, Esoro
e Programmazione della Camera dei Deputati*

- con riferimento all'articolo 4, la neutralità finanziaria della disposizione che prevede l'istituzione di appositi uffici per la gestione degli sportelli unici presso gli enti locali è garantita dalla facoltà di delegare lo svolgimento delle funzioni relative allo sportello unico alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 4;

- la diffusione dello strumento dello sportello unico è suscettibile di determinare significativi risparmi di spesa, con particolare riferimento ai costi sostenuti dalla Pubblica amministrazione per il servizio postale;

- l'esclusione di contributi o sovvenzioni alle Agenzie per le imprese, prevista dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle "Agenzie per le imprese" (Atto n. 208), si intende riferita anche ai casi nei quali esse svolgano attività istruttorie ai sensi degli articoli 6 e 7 dello schema in esame;

- l'articolo 11, comma 2, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto al piano di formazione ivi previsto si provvederà nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già destinati alle attività formative;

- l'articolo 12 non determina effetti apprezzabili in termini organizzativi e amministrativi;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo;



*Il Presidente della Commissione Bilancio, Enrico
o Programmazione della Camera dei Deputati*

all'articolo 12 sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Giancarlo Giorgetti)
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giancarlo Giorgetti', with a long vertical stroke extending downwards.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.**Atto n. 207.**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2010.

Pag. 250

Enrico FARINONE (PD) si sofferma sui contenuti del provvedimento in titolo come anche del successivo Schema di decreto all'ordine del giorno, entrambi attuativi della direttiva Servizi. Ricorda che i due provvedimenti sono anche al vaglio della Commissione Attività produttive e rispetto ai quali merita sottolineare la necessità di pervenire rapidamente ad un monitoraggio delle procedure autorizzatorie per le diverse tipologie di servizi che sono da riordinare - anche al fine di chiarire quali sono soggette alla Dia immediata e quali non lo sono - e risultano disomogenee da regione a regione. Il monitoraggio non è invece stato fatto e il decreto di recepimento della direttiva rinviava, per i chiarimenti necessari, al regolamento in oggetto, che sul punto non interviene efficacemente. La questione della disomogeneità, inoltre, è centrale non solo per le aziende italiane chiamate a confrontarsi altrimenti con normative diverse sullo stesso territorio nazionale ma soprattutto per gli operatori comunitari, che sarebbero in difficoltà ad orientarsi in una legislazione regionale frammentata, finendosi così per creare un ostacolo di fatto alla libera circolazione e alla realizzazione di un vero mercato unico europeo. Vale la pena ricordare che il tema del completamento del Mercato Unico è ridiventato centrale nel dibattito continentale perché ritenuto uno degli assi possibili da rafforzare per rilanciare la crescita sostenuta e di lungo periodo in Europa, un obiettivo indispensabile anche alla luce del «Rapporto su una nuova strategia per il rilancio del Mercato unico» preparato dal professor Mario Monti. Evidenzia poi la preoccupazione sul contestuale e omogeneo recepimento della normativa europea in tutti i paesi dell'Unione. È noto che quella sui servizi è una Direttiva che rivoluzionerà il mercato dei servizi e aprirà a nuove forme di concorrenza ed è per questo che occorre essere certi della simmetrica apertura di tutti i mercati europei (così da dare ai nostri imprenditori maggiori *chances* all'estero e compensare l'introduzione di maggiore concorrenza sul territorio nazionale), cosa prevista da un meccanismo di monitoraggio europeo, ma anche dalla correttezza delle informazioni sui requisiti e sulle competenze dei prestatori di servizio che si autorizzano ad operare in tutta Europa. È una questione di qualità dei servizi e di tutela dei consumatori europei. Le pubbliche amministrazioni europee dovranno non solo fidarsi delle reciproche attestazioni circa la sussistenza di alcuni requisiti minimi richiesti per espletare determinati servizi ma dovranno essere messe in grado di controllare i dati, accedere alla documentazione e confrontare i parametri qualitativi utilizzati nelle verifiche sui vari servizi. Sotto questo profilo è da domandarsi se stiamo predisponendo un sistema affidabile per i nostri operatori e per le pubbliche amministrazioni europee e stiamo assicurando l'interoperabilità dei sistemi informativi, tutti presupposti necessari per la corretta messa a regime della Direttiva servizi. Evidenzia come si pongano diversi interrogativi in ordine al fatto che i tempi previsti per l'apertura effettiva degli sportelli unici siano verosimili, che si sia costruito un sistema di scambio di dati omogeneo e collegato tra le diverse regioni, che i Comuni siano capaci di essere pronti

in 180 giorni quando non sono riusciti a fare nulla per anni. Soprattutto, occorre chiedersi come tutto questo sistema possa essere organizzato e possa iniziare ad operare in una situazione di «invarianza finanziaria» cioè senza spendere risorse e prevedere investimenti. Ci sono poi ulteriori profili da approfondire, quale ad esempio il rapporto tra gli sportelli unici, il portale nazionale «impresainungiorno.it» e l'IMI, cioè la banca dati europea che dovrebbe garantire quel necessario scambio di informazioni tra Paesi UE che è alla base della fiducia e della verifica dei dati delle imprese comunitarie. Nel regolamento non è previsto nessun collegamento tra Sportelli unici locali e Imi, sistema informatico europeo e non è dunque chiara quale sarà la relazione tra i due soggetti.

Pag. 251

Evidenza, in conclusione che quello che si costruisce in Italia ha effetti e incidenza in tutta Europa, e che si tratta di un sistema delicato e complesso che non possiamo permetterci di inceppare per faciloneria e senza risolvere problemi - finanziari, organizzativi, legislativi e di coordinamento istituzionale - che potrebbero esporci a seri problemi a livello europeo.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, prende atto delle perplessità manifestate dal collega Farinone, ma ritiene che occorra in ogni caso dare vita allo sportello unico per le attività produttive, quale obiettivo particolarmente importante. Ribadisce pertanto la proposta di parere favorevole formulata nella seduta di ieri.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Mostra rif. normativi

Legislatura 16° - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 143 del 19/05/2010
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 207

La 10ª Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime parere favorevole

sul testo contenente le modifiche suggerite dal Consiglio di Stato e rilevando inoltre l'esigenza sia di prevedere l'emanazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un regolamento di attuazione finalizzato a coordinare in modo sinergico l'attività dei diversi soggetti a vario titolo coinvolti, sia di istituire un apposito tavolo tecnico finalizzato a monitorare il funzionamento della nuova disciplina degli sportelli unici.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (n. 207)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), nel riferire sullo schema di regolamento in titolo, osserva in primo luogo come esso risulti coerente con i principi di delega di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008. Rileva, inoltre, che la disciplina dello sportello unico è volta a definire livelli essenziali delle prestazioni e a garantire uniformemente i diritti sociali e civili, nonché omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenza delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*) della Costituzione.

Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la semplificazione normativa;

Visto l'art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la semplificazione normativa ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il presente parere si riferisce ad una versione dello schema che tiene conto di alcune indicazioni fornite, per le vie brevi, ai competenti uffici dell'Amministrazione interessata.

OSSERVA

Lo schema di regolamento recepisce, pressoché integralmente, le indicazioni fornite dall'Autorità. Residuano tuttavia due profili di criticità, che è opportuno sottolineare, al fine di elevare lo *standard* di tutela dei dati personali trattati nell'ambito dei procedimenti disciplinati dallo schema di regolamento, e conseguentemente segnalare all'Amministrazione.

1. L'art. 4, comma 9, lett. c), fa riferimento a uno scambio di informazioni tra il registro delle imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA. L'Allegato tecnico (art. 11) riguardo allo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA, prevede che *"i gestori dei rispettivi sistemi concordano le modalità tecniche di comunicazione ai fini dell'aggiornamento dei dati dell'anagrafe comunale con il registro imprese (ultimo capoverso dell'articolo 11, dove, peraltro, è erroneamente richiamata la lettera d) anziché c) dell'articolo 4, comma 9, dello schema di decreto)*. Poiché nello schema non viene altrimenti citata *"l'anagrafe comunale"* (da intendersi presumibilmente come anagrafe della popolazione residente), sembra doversi ritenere che la piattaforma tecnologica INA-SAIA sia richiamata solo al fine di essere utilizzata per flussi di dati tra i comuni e le pubbliche amministrazioni diversi da quelli delle persone fisiche (e in questo caso sarebbe opportuno specificare quali). Ciò, in quanto ove si intenda attivare un collegamento tra il registro delle imprese e l'anagrafe comunale al di fuori di quanto previsto dalla speciale disciplina anagrafica, sorgerebbero profili critici di carattere generale (base giuridica, descrizione dei flussi e delle tipologie di dati) e andrebbe comunque rispettato il quadro normativo di riferimento (d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

Sarebbe quindi opportuno un chiarimento al riguardo.

2. L'art. 4, comma 11, nel prevedere -seppure in via residuale- una delega *anche in assenza di provvedimenti espressi* in capo alle camere di commercio delle funzioni svolte dal SUAP del comune, non precisa formalmente il ruolo assunto dalla camera di commercio in relazione al trattamento dei dati personali. Assumendo

che la camera si trovi ad agire in nome e per conto del comune competente, sarebbe opportuno specificarlo nel testo in modo da attribuire comunque all'amministrazione comunale la titolarità del trattamento dei dati. Diversamente la camera di commercio dovrebbe configurarsi come autonomo titolare del trattamento.

CIO' PREMESSO, IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, con le seguenti osservazioni:

- a) valuti codesta Amministrazione l'opportunità di chiarire se, come sembra, la piattaforma tecnologica INA-SAIA sia richiamata solo al fine di essere utilizzata per flussi di dati tra i comuni e le pubbliche amministrazioni diversi da quelli delle persone fisiche e nel rispetto della disciplina anagrafica (punto 1);
- b) sarebbe opportuno precisare formalmente il ruolo assunto dalla camera di commercio in relazione al trattamento dei dati personali, nei termini di cui al punto 2.

Roma, 18 giugno 2009

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO GENERALE